



Comune di Acate

Regolamento per l'utilizzo, l'affidamento e la gestione degli impianti sportivi del Comune di Acate

Approvato con delibera del consiglio comunale n.57 del 29/09/2022

Sommario

Funzione degli impianti Sportivi.....	3
ART. 1 - Definizioni	3
ART. 2 - Partecipanti e requisiti per l'ammissione.....	4
ART. 3 - Durata dell'assegnazione in gestione dell'impianto sportivo.....	4
ART. 4 - Spettanze, costi, manutenzione, e custodia.....	4
ART. 5 - Tariffe per l'utilizzo dell'impianto sportivo	5
ART. 6 - Attività economiche collaterali.....	5
ART. 7 - Uso dell'impianto da parte di enti pubblici	5
ART. 8 - Vigilanza Comunale.....	5
Regolamento per l'affidamento degli impianti (all. B)	6
ART. 1 - Oggetto del regolamento	6
ART.2 - Finalità dell'affidamento.....	6
ART. 3 -Scelta del gestore	6
ART. 4 - Procedimento per l'affidamento	7
ART. 5 - Contenuto dell'atto di affidamento	7
ART. 6 - Patrimonio concesso - manutenzione	8
ART. 7 - Durata dell'affidamento.....	9
ART.8 - Responsabilità del gestore. Garanzie.....	9
ART. 9 - Organizzazione delle attività	9
ART. 10 - Utilizzo degli impianti sportivi.....	10
ART. 11 - Consumi, imposte e tasse.....	10
ART. 12 - Sorveglianza e custodia	11
ART. 13 - Gestione economica.....	11
ART. 14 - Rendiconto della gestione.....	11
ART. 15 - Attività economiche collaterali.....	11
ART. 16 - Tariffe.....	12
ART. 17 - Riconsegna dell'impianto sportivo.....	12
ART. 18 - Cessazione anticipata dell'affidamento	12
ART. 19 - Penalità/incameramento della cauzione.....	13
ART. 20 - Trasparenza e coinvolgimento dell'utenza	14
ART. 21 - Orario di apertura e chiusura	14
ART. 22 - Controversie.....	14
ART. 23 - Disposizioni finali.....	14

PREMESSA

Funzione degli impianti Sportivi

1. Gli impianti sportivi dei Comuni sono strutture destinate ad attività sportive o ricreative di vario genere dichiarate agibili ai sensi della specifica normativa.
2. La gestione di tali impianti è esercitata direttamente dal Comune ovvero mediante un gestore, individuato con specifico atto deliberativo. In ogni caso il Comune esercita la vigilanza sull'utilizzo dell'impianto e sull'osservanza del presente regolamento, con poteri ispettivi.

ART. 1 - Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende:

- a) per impianto sportivo, il luogo opportunamente attrezzato destinato alla pratica di una o più attività sportive;
- b) per spazio sportivo, il luogo all'aperto liberamente utilizzabile dai cittadini, attrezzato per la pratica amatoriale o ludico motoria di una o più attività sportive;
- c) per attività sportiva, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o rieducativo;
- d) per assegnazione in uso il provvedimento con il quale il Comune autorizza l'utilizzo di uno spazio attrezzato all'interno di un impianto sportivo o di uno spazio attrezzato in esso compreso, per lo svolgimento di determinate attività;
- e) per concessione in gestione, il provvedimento con il quale l'Amministrazione affida la gestione di un impianto sportivo il cui utilizzo viene determinato, in tutto o in parte, mediante assegnazione di uso da parte del Comune: per impianto a rilevanza economica, quello in grado di produrre utili per la gestione nonché proventi per la A.C.;
- f) per impianto senza rilevanza economica, quello il cui costo di gestione non è coperto dagli introiti che le attività in esso svolte riescono a produrre;
- g) per tariffa, la somma che l'utente deve versare alla A.C. o al Concessionario per l'utilizzo dell'impianto.

L'A.C. intende con il presente regolamento definire e delineare le modalità di utilizzo e di assegnazione di cui all' "ALL. B" degli impianti sportivi esistenti all'interno del territorio comunale, per la fruizione da parte dei cittadini anche mediante la concessione in utilizzo a società o associazioni con le modalità che nel presente regolamento vengono indicate.

ART. 2 - Partecipanti e requisiti per l'ammissione

Possono partecipare alla selezione per l'assegnazione della gestione in concessione:

Le Associazioni Sportive, Enti di Promozione Sportiva o Associazioni Sportive aderenti al CONI, che abbiano residenza legale ad Acate da almeno un anno.

L'impianto potrà essere assegnato ai soggetti che al momento dell'aggiudicazione non siano già titolari di concessione per la gestione di impianti sportivi del Comune di Acate superiore a due.

ART. 3 - Durata dell'assegnazione in gestione dell'impianto sportivo

L'assegnazione della gestione ha durata di 5 anni decorrenti dalla consegna effettiva dell'immobile a seguito di gara.

Scaduti i 5 anni non è possibile prorogare tacitamente l'affidamento dell'impianto che dovrà essere riconsegnato al Comune, nello stato in cui si trova, ivi compresi gli attrezzi o le opere regolarmente autorizzate e nel frattempo realizzate.

Alla scadenza del termine di cui sopra il soggetto assegnatario potrà comunque partecipare nuovamente alla procedura di assegnazione secondo le modalità previste.

ART. 4 - Spettanze, costi, manutenzione, e custodia

- a) Il gestore si farà carico della manutenzione ordinaria di tutti gli impianti, strutture o parti di esso assegnati;
- b) Il gestore ha l'obbligo di custodire gli impianti, strutture o parti di esso assegnati con la diligenza del buon padre di famiglia e per tutta la durata della gestione, anche attraverso l'installazione di impianti di video sorveglianza o tramite società di sorveglianza a sue totali cure e spese;
- c) Il gestore dovrà fornire adeguata copertura assicurativa per i rischi di responsabilità civile verso terzi per danni conseguenti alle attività svolte;
- d) Il gestore dovrà assicurare la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro all'interno dell'impianto sportivo;
- e) Il gestore sosterrà le spese relative all'acquisto di ogni attrezzatura e materiale necessari alla pratica sportiva presso l'impianto.

ART. 5 - Tariffe per l'utilizzo dell'impianto sportivo

Al momento dell'assegnazione dell'impianto sportivo e della stesura della convenzione, il gestore dell'impianto, o parte di esso, dovrà concordare con il Comune un apposito tariffario, da inserire, come parte integrante della convenzione, relativo alle tariffe da applicare agli utenti che svolgeranno le attività presso l'impianto sportivo.

ART. 6 - Attività economiche collaterali

E' facoltà dell'aggiudicatario richiedere ed ottenere dalle autorità competenti le licenze e le autorizzazioni necessarie per la vendita all'interno dell'impianto sportivo di bevande non alcoliche e confezionate e generi simili di consumo ordinario da parte dell'utenza di tali impianti.

ART. 7 - Uso dell'impianto da parte di enti pubblici

Il Comune di Acate, per sè stesso o per le scuole pubbliche presenti sul territorio comunale, potrà utilizzare, senza pretesa alcuna da parte dell'aggiudicatario, i locali e/o le strutture situate all'interno dell'impianto sportivo nell'ambito di manifestazioni dallo stesso organizzate e/o promosse. L'aggiudicatario e il Comune, nel caso si manifestasse tale necessità, dovranno necessariamente trovare e garantire la soluzione più idonea per la riuscita della manifestazione promossa senza nessun danno o rinuncia da parte di entrambi.

ART. 8 - Vigilanza Comunale

Il Comune di Acate vigila sull'osservanza del presente affidamento con ampi poteri ispettivi.

Il potere ispettivo di cui al precedente comma, viene esercitato con l'accesso in qualsiasi momento agli impianti.

Nell'ambito del potere ispettivo, il personale comunale può chiedere informazioni, sul funzionamento ed il gradimento dei servizi gestiti, al gestore, al personale di questi, agli utenti dell'impianto sportivo, agli atleti e più in generale al pubblico.

Il Comune può svolgere indagine anche nella forma di questionari.

Regolamento per l'affidamento degli impianti (all. B)

ART. 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina i criteri di scelta del contraente, il procedimento, nonché le condizioni per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali ad associazioni sportive, società o gruppi di associazioni.

ART. 2 - Finalità dell'affidamento

1. Con il presente regolamento, il Comune di Acate tende alla realizzazione delle seguenti finalità, che considera di rilevante interesse pubblico:
 - a. Concorrere in modo determinante alla promozione ed al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative consentite dai complessi sportivi esistenti sul territorio comunale;
 - b. Dare piena attuazione all'articolo 8 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, nel valorizzare tutte le forme associative, qui in particolare quelle sportive, operanti sul territorio Comunale;
 - c. Realizzare una gestione di servizi sociali con la collaborazione di soggetti quali società e associazioni sportive operanti sul territorio, che sono anche utilizzatori dei servizi, al fine di un pieno e positivo utilizzo del tempo libero, ossia una gestione che può definirsi partecipata;
 - d. Ottenere una conduzione economica degli impianti.

ART. 3 - Scelta del gestore

1. Il gestore di ogni impianto sportivo comunale sarà scelto dall'amministrazione Comunale tra le società ed associazioni sportive regolarmente costituite, operanti nel Comune di Acate, aventi esperienza nelle discipline praticabili, ovvero fra le associazioni di gestione formate da soci delle stesse associazioni, che ne facciano richiesta.
2. La scelta verrà operata, fatto salvo l'accertamento delle capacità organizzative dei richiedenti, da documentare con
 - a. Progetto di utilizzo dell'impianto e sviluppo delle attività di promozione e formazione sportiva, con proposte aperte a varie discipline, che potrà contenere anche la realizzazione e/o l'istallazione di strutture, previo rilascio di tutte le autorizzazioni per

legge consentite, a tal proposito è vietata ogni autorizzazione realizzata senza il benessere del Comune;

- b. Radicamento nel comune delle attività societarie;
- c. Progetto di manutenzione straordinaria e migliorativa.

ART. 4 - Procedimento per l'affidamento

L'affidamento degli impianti sportivi avverrà, con procedimento ad evidenza pubblica, e la scelta avverrà sulla base dell'assegnazione di un punteggio complessivo non superiore a 100 di cui un massimo di 25 punti alla convenienza economica dell'offerta ed un massimo di 75 punti al progetto di gestione.

ART. 5 - Contenuto dell'atto di affidamento

1. La gestione, come prescritto dagli articoli seguenti, disciplina tutte le operazioni amministrative, tecniche, economiche e produttive inerenti la gestione.
2. L'affidatario, per tutte le attività in cui è richiesto personale specializzato dotato di particolari abilitazioni o diplomi professionali, nonché in tutti i casi in cui il volontariato non sia sufficiente a garantire una gestione efficace ed efficiente, deve provvedere a suo carico al personale occorrente.
3. Il costo del personale, compreso ogni suo onere riflesso previsto dalle norme vigenti, è a carico del gestore. Quest'ultimo risponde in ogni caso dell'opera sia del personale assunto che del personale volontario.
4. Il gestore deve comunicare all'Amministrazione Comunale l'organigramma delle cariche sociali ed il nominativo del direttore responsabile, nonché ogni variazione dei medesimi.
5. I poteri di gestione dell'affidatario non escludono quelli di vigilanza e controllo dell'amministrazione Comunale, nei limiti previsti dalla specifica convenzione di gestione.
6. E' vietata la cessione della gestione dell'impianto oggetto dell'affidamento.
7. Il servizio di gestione non può essere sospeso o abbandonato per alcuna causa senza il preventivo benessere dell'Amministrazione Comunale, salvo cause di forza maggiore, in tal caso le sospensioni devono essere tempestivamente comunicate, nel caso di inadempienza a quanto precede l'Amministrazione Comunale può provvedere unilateralmente alla risoluzione anticipata della convenzione.

ART. 6 - Patrimonio concesso - manutenzione

1. Il patrimonio comunale che viene concesso in gestione ad una o più associazioni anche in concomitanza è costituito dagli immobili, impianti di servizio, impianti tecnologici, facenti parte del complesso sportivo e descritti, nello stato in cui si trovano, in apposita relazione redatta dagli uffici competenti in contraddittorio con la parte interessata, corredata della certificazione di idoneità di legge.
2. L'affidamento prevede tutte le operazioni di manutenzione ordinaria, manutenzione programmata, pulizia ordinaria e programmata dell'intero complesso sportivo, gli interventi sugli impianti tecnologici sono riportati su scheda o su altra documentazione idonea a comprovare gli interventi effettuati.
3. Con la convenzione di gestione può essere approvato un programma di manutenzione straordinaria e migliorativa, anche realizzato direttamente dall'affidatario, con oneri a proprio carico o se ne sussistono le condizioni, con risorse fornite dagli enti comunali.
4. L'affidatario può proporre all'Amministrazione Comunale di provvedere direttamente alla costruzione di nuove opere, nonché alla realizzazione delle opere di manutenzione e/o di miglioramento. In tal caso l'Amministrazione si riserva, valutata l'offerta, di concedere a tal fine un contributo per le spese.
5. Ogni modificazione strutturale o che alteri la destinazione degli impianti, deve essere autorizzata dal Comune ed è soggetta al procedimento previsto dalle norme vigenti in materia edilizia ed urbanistica.
6. Le ulteriori opere di manutenzione straordinaria restano a carico dell'Amministrazione Comunale, la quale si riserva, sentito il gestore, di stabilire tempi e modi della loro realizzazione in relazione alle proprie disponibilità di bilancio. Nulla è dovuto a qualsiasi titolo all'affidatario per l'eventuale interruzione delle attività.
7. L'affidatario, previa comunicazione all'Amministrazione Comunale, può, a proprie spese, aumentare la dotazione di attrezzature sportive mobili che risulti utile alla migliore funzionalità degli impianti, senza nulla pretendere a titolo di rimborso delle spese sostenute. Le attrezzature predette potranno essere rimosse e rimarranno di proprietà dell'affidatario.
8. L'impianto sportivo viene consegnato successivamente alla stipula della convenzione, su apposito verbale redatto in contraddittoria tra le parti. Al fine di evitare ogni interruzione del pubblico servizio, dopo l'approvazione della convenzione potrà farsi luogo a consegna temporanea anticipata, senza effetto sulla data di decorrenza della gestione.

ART. 7 - Durata dell'affidamento

1. L'affidamento decorre dalla data di stipula della convenzione e non potrà superare i cinque anni. È escluso ogni rinnovo tacito.
2. Una diversa durata, da stabilirsi in relazione al programma di manutenzioni straordinarie e migliorative che il gestore si impegnasse a realizzare, non può superare i dieci anni.
3. Oltre che per lo spirare del termine finale, per il reperimento del patrimonio concesso e per lo scioglimento dell'ente affidatario, l'affidamento può cessare per decadenza, revoca, risoluzione per inadempimento, recesso unilaterale, secondo quanto previsto nei successivi articoli.

ART.8 - Responsabilità del gestore. Garanzie

1. Il gestore o i gestori rispondono in solido dei danni comunque e da chiunque causati agli immobili, impianti, attrezzature ed arredi dell'intero complesso sportivo assegnato.
2. Al termine della gestione si procederà ad una ricognizione dello stato di consistenza e di conservazione rispetto alla situazione esistente a tempo della consegna del complesso. Non è considerata danno la normale usura secondo il corretto utilizzo.
3. Il gestore solleva, altresì l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità relativa a danni che venissero causati a terzi o a cose di terzi nel corso di tutte le attività ammesse.

ART. 9 - Organizzazione delle attività

1. L'utilizzo del complesso sportivo, compreso ogni impianto, attrezzatura o arredo in esso esistenti, è ammesso per attività sportive e collaterali salvo espresse esclusioni.
2. Per ogni singola attività il gestore ha l'obbligo di provvedere ad ottenere le abilitazioni, autorizzazioni, licenze, e atti similari prescritti dalle norme vigenti.
3. Il servizio di gestione deve essere prestato nel pieno rispetto di tutte le norme disciplinanti le singole attività ammesse, nonché di tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene e salute pubblica e dell'ordine pubblico e con l'osservanza delle ordinanze che il Sindaco o altre autorità competenti possono emanare nelle materie indicate.
4. L'organizzazione delle attività ammesse compete al gestore e deve essere improntata a criteri di efficienza ed efficacia e rispondere ai canoni di correttezza, cortesia, gentilezza nei confronti di chiunque frequenti a qualsiasi titolo il complesso sportivo, da considerarsi fruitore di pubblico servizio.

5. Il gestore si impegna a contribuire, insieme alle altre associazioni ed organismi di partecipazione comunali, alla elaborazione e realizzazione di progetti che rispondano alle esigenze socio-ambientali del territorio in cui è ubicato l'impianto sportivo.
6. L'affidatario si impegna, altresì, oltre a promuovere l'attività agonistica o semplicemente sportiva dei propri associati, a proporre attività sportive e motorie fruibili dalla generalità dei cittadini ed adeguate, secondo le diverse fasce di età, al soddisfacimento di esigenze formative/educative, di tempo libero, di mantenimento e recupero fisico-motorio.

ART. 10 - Utilizzo degli impianti sportivi

1. L'accesso agli impianti è disciplinato dal "Regolamento Comunale per l'utilizzazione di impianti sportivi", secondo un calendario ed orario di fruizione. La convenzione determinerà i giorni e le ore nei quali gli impianti sportivi sono messi a disposizione a titolo gratuito per scuole e/o attività sociali, culturali, celebrative, organizzate dall'Amministrazione Comunale, anche in collaborazione con associazioni di volontariato, nonché le modalità di accesso agli impianti così come previsto dal citato Regolamento.
2. Il calendario e l'orario devono inoltre essere esposti nei locali d'ingresso del complesso sportivo in luogo ben visibile al pubblico.
3. L'affidatario ha l'obbligo di ammettere alla fruizione degli impianti e delle attrezzature sportive i soggetti titolari del diritto di accesso di cui al "Regolamento Comunale per l'utilizzo di impianti sportivi", compatibilmente con la disponibilità degli impianti in base alle attività del gestore.
4. Le prenotazioni del complesso sportivo, dei suoi impianti e delle attrezzature sono curate e registrate dal gestore.
5. I luoghi del complesso sportivo utilizzabili senza particolari autorizzazioni dell'affidatario (aree verdi, area per il pubblico) sono luoghi aperti al pubblico e come tali in essi si applicano le norme legislative e regolamenti vigenti per detti luoghi e in particolare il regolamento di polizia urbana.

ART. 11 - Consumi, imposte e tasse

1. Le spese dell'energia elettrica consumata nell'impianto sono a carico del Comune.
2. L'affidatario non dovrà corrispondere al Comune nessun tipo d'imposta o tassa, compresa la tariffa rifiuti.

A tal uopo dovranno essere adottate tutte le misure necessarie al risparmio energetico, anche in virtù di opere eventuali da eseguire da parte dei gestori ed in merito ai rifiuti provvedere alla corretta differenziazione degli stessi.

ART. 12- Sorveglianza e custodia

1. Sono a carico dell'affidatario/i tutti gli oneri compresi nel servizio di sorveglianza dell'intero complesso. In ogni caso, della mancata o carente sorveglianza risponde il gestore o i gestori.

ART. 13 - Gestione economica

1. La particolare forma d'affidamento della gestione del complesso sportivo, impone all'affidatario un'attività amministrativa ed economica particolarmente oculata, operando scelte mirate e avvalendosi in modo prevalente del volontariato presente nel mondo sportivo.
2. Fatta salva la tenuta delle scritture contabili previste dalle vigenti norme in relazione alla forma giuridica dell'affidatario; delle quali l'Amministrazione Comunale può prendere visione, lo stesso affidatario deve tenere una contabilità di ogni movimento in entrate e in uscita.

ART. 14 - Rendiconto della gestione

1. A fini notiziali entro il quarto mese dalla chiusura del bilancio, l'affidatario presenta all'Amministrazione Comunale il rendiconto della gestione dell'esercizio precedente.
2. Il rendiconto deve essere accompagnato da una relazione illustrativa dell'andamento gestionale, dei risultati ottenuti nelle varie attività e contenere tutti i suggerimenti ritenuti utili al perseguimento delle finalità dell'Amministrazione.
3. Del rendiconto risponde ad ogni effetto di legge il legale rappresentante dell'affidatario.
4. Il concedente può chiedere spiegazioni, documentazioni, eseguire ispezioni e controlli.

ART. 15 - Attività economiche collaterali

1. All'affidatario è consentito nell'ambito del complesso sportivo:
 - a. Il diritto di esclusiva di pubblicità;
 - b. L'esercizio di bar e ristoro riservato ai soci;
 - c. Esercizio di scuole di avviamento allo sport a pagamento;

ART. 16 - Tariffe

1. Tutti i proventi derivanti dall'introito delle tariffe per l'utilizzo degli impianti spettano all'affidatario.
2. Le tariffe di cui al punto precedente sono determinate con provvedimenti dell'Amministrazione Comunale sentito l'affidatario.

ART. 17 - Riconsegna dell'impianto sportivo

1. Entro il termine di scadenza naturale o anticipata dell'affidamento deve avvenire l'atto di riconsegna all'Amministrazione dell'intero complesso sportivo.
2. L'atto consiste nella ricognizione e verifica, fatte in contraddittorio, della consistenza e stato d'usura di tutti i beni concessi.
3. Salvo il normale deperimento dovuto all'uso corretto, ogni danno accertato comporta per l'affidatario l'obbligo del risarcimento.
4. Nel caso di cessazione anticipata dell'affidamento l'Amministrazione, con proprio provvedimento assunto in contraddittorio con la parte, procederà ad eventuali compensazione e conguagli. A tal fine verrà valutato il valore delle opere eseguite dall'affidatario in ottemperanza a quanto stabilito con la specifica convenzione di affidamento, su perizia estimativa redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale.

ART. 18 - Cessazione anticipata dell'affidamento

1. Oltre che per lo spirare del termine finale, per il perimento del patrimonio concesso e per lo scioglimento dell'ente affidatario, la gestione può cessare per decadenza, revoca, risoluzione per inadempimento, recesso unilaterale.
2. Viene pronunciata la decadenza dell'affidamento della gestione, previa diffida a provvedere nel termine minimo di quindici giorni, nei seguenti casi:
 - a. Omessa ingiustificata presentazione nei termini del rendiconto della gestione di cui all'articolo 14;
 - b. Esercizio di attività diverse da quelle ammesse senza la preventiva autorizzazione del concedente;
 - c. Mancato reintegro della cauzione nei casi di incameramento della stessa;
 - d. Cessione della gestione.
 - e. L'affidamento della gestione può essere revocato nei seguenti casi:
 - f. Per rilevanti motivi di pubblico interesse;

- g. Per gravi motivi di ordine pubblico;
 - h. Per il venire meno della fiducia nei confronti dell'affidatario dovuto al verificarsi di fatti, comportamenti, atteggiamenti incompatibili con il tipo di "gestione partecipata" costituente una delle finalità dell'affidamento.
3. L'affidamento può essere risolto per inadempimento a termini di legge, nei seguenti casi, da considerarsi obblighi rilevanti per l'affidatario:
- a. Grave e reiterata mancanza di pulizia ordinaria e programmata;
 - b. Gravi mancanze o negligenze nella manutenzione ordinaria e programmata;
 - c. Rilevante scadenza del decoro dell'intero complesso sportivo;
 - d. Grave compromissione dell'igiene, in particolare nei servizi igienici, spogliatoi, docce;
 - e. Gravi inadempienze relativamente all'attuazione del programma di manutenzione straordinaria e migliorativa;
 - f. Chiusura del complesso sportivo o di sue parti rilevanti per più di venti giorni nel corso di un esercizio finanziario.
 - g. L'affidatario ha l'obbligo di proseguire la gestione per tutta la durata dell'affidamento, salvo causa di forza maggiore o altra a lui non imputabile. Il diritto di recesso è riconosciuto all'affidatario solo nel caso d'estinzione o scioglimento della società.

L'atto di recesso deve essere comunicato a mezzo raccomandata all'Amministrazione Comunale almeno sei mesi prima.

ART. 19 - Penalità/incameramento della cauzione

1. Per i seguenti inadempimenti o inosservanze del presente Regolamento e del Regolamento per l'utilizzo di impianti sportivi comunali, si applicano, previa contestazione, le seguenti penali:
 - a. Per ogni giorno di chiusura ingiustificata del complesso sportivo o di sue parti: € 100,00;
 - b. Per opere di manutenzione e pulizia ordinarie e programmate non effettuate: il 10% del valore;
 - c. Per ingiustificata non ammissione di soggetti all'utilizzazione del complesso sportivo o di sue parti: € 50,00 per singoli casi individuali e € 150,00 per singoli casi di società o associazioni.
2. In tutti i casi in cui è previsto l'obbligo di un risarcimento danni o il pagamento di penali, dopo aver assegnato all'affidatario un termine per provvedere non inferiore a 30 giorni, l'Amministrazione ha diritto ad incamerare direttamente in via amministrativa la cauzione, che

nel termine di 30 giorni deve essere reintegrata dall'affidatario pena decadenza dell'affidamento.

ART. 20 - Trasparenza e coinvolgimento dell'utenza

1. In attuazione dei principi di trasparenza dei procedimenti amministrativi riguardanti le attività sportive e collaterali sanciti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, viene disposto che:
 - a. L'utente o lo spettatore che si ritenga insoddisfatto o abbia delle doglianze da fare o dei suggerimenti da presentare, può rivolgersi all'affidatario-gestore che ha l'obbligo di ascoltarlo, prendere nota di quanto gli viene esposto e trasmettere il tutto all'Amministrazione Comunale, alla quale gli stessi soggetti possono rivolgersi direttamente;
 - b. L'Amministrazione Comunale potrà collocare presso l'impianto sportivo una cassetta per doglianze o suggerimenti.

ART. 21- Orario di apertura e chiusura

2. Il gestore dovrà garantire l'apertura e la fruizione dell'impianto sportivo dal lunedì alla domenica, fatte salve le festività nazionali e religiose e soprattutto dovrà garantire la fruizione dell'impianto sportivo a chiunque ne faccia uso anche se non socio delle associazioni o società affidatarie.

Resta comunque inteso che il soggetto o i soggetti affidatari concordino con l'amministrazione comunale gli orari di apertura e chiusura dell'impianto e di fruizione dei cittadini anche attraverso l'esposizione degli stessi in bacheche installate all'interno dell'impianto sportivo.

ART. 22 - Controversie

1. Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti, devono essere affrontate con lo spirito connesso al particolare tipo di affidamento della gestione.
2. Competente a qualsiasi azione giudiziaria è il Foro di Ragusa.

ART. 23 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione le parti dichiarano di riferirsi alle norme del codice civile in materia contrattuale.